

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Nn. 227, 1461, 1462, 1801, 2077, 2100 e 2155-A

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE CAPONI)

Comunicata alla Presidenza il 23 giugno 1997

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disciplina dei diritti dei consumatori (n. 227)

d'iniziativa dei senatori CARPI e DE LUCA Michele

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.
Istituzione dell'Ufficio del Garante e del Consiglio dei
consumatori e degli utenti (n. 1461)

d'iniziativa del senatore DE LUCA Athos

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1996

Norme per la rappresentanza in giudizio delle associazioni
di tutela dei consumatori e degli utenti (n. 1462)

d’iniziativa del senatore DE LUCA Athos

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1996

Istituzione del Consiglio nazionale per la tutela degli utenti
e dei consumatori (CONTUC) (n. 1801)

d’iniziativa dei senatori PONTONE, DEMASI, MANTICA e TURINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1996

Disciplina delle associazioni dei consumatori
e degli utenti (n. 2077)

**d’iniziativa dei senatori ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO,
CIMMINO, SELLA DI MONTELUCE e NAVA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1997

Disciplina dei diritti dei consumatori (n. 2100)

**d’iniziativa dei senatori LARIZZA, CAZZARO, GAMBINI,
MACONI, MICELE, NIEDDU e PAPPALARDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1997

Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti (n. 2155)

**d’iniziativa dei senatori CIONI, PETRUCCI, PASSIGLI, BOSI,
PIERONI, LAURICELLA, SQUARCIALUPI e RUSSO SPENA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1997

INDICE

Relazione	Pag. 5
Pareri:	
– della 1 ^a Commissione permanente	» 8
– della 5 ^a Commissione permanente	» 10
Testo proposto dalla Commissione	» 11
Disegni di legge:	
– n. 227, d’iniziativa dei senatori Carpi e De Luca Michele	» 19
– n. 1461, d’iniziativa del senatore De Luca Athos ..	» 22
– n. 1462, d’iniziativa del senatore De Luca Athos ..	» 26
– n. 1801, d’iniziativa dei senatori Pontone, Demasi, Mantica e Turini	» 27
– n. 2077, d’iniziativa dei senatori Ascutti, Travaglia, Di Benedetto, Cimmino, Sella di Monteluca e Nava ..	» 29
– n. 2100, d’iniziativa dei senatori Larizza, Cazzaro, Gambini, Maconi, Nieddu e Pappalardo	» 31
– n. 2155, d’iniziativa dei senatori Cioni, Petrucci, Passi- gli, Bosi, Pieroni, Lauricella, Squarcialupi e Russo Spena	» 36

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'aprile del 1975 il Consiglio delle Comunità europee adottava una risoluzione riguardante un programma per lo sviluppo di una politica di protezione ed informazione del consumatore, nella quale, tra l'altro, si invitavano gli Stati membri a sviluppare un'ampia iniziativa che riconsiderasse la figura stessa del consumatore, non più come mero acquirente di beni e servizi, ma come soggetto attivo di iniziativa e di controllo in campo economico. Questi stessi principi venivano ribaditi dall'ONU con la risoluzione 39/248 nell'aprile del 1985.

La necessità di prevedere specifici interventi normativi trova origine da una evidente e palese situazione di inferiorità del consumatore rispetto al produttore, in modo particolare laddove quest'ultimo sia organizzato in posizione di oligopolio o monopolio. D'altro canto prevedere strumenti che permettano ai consumatori, singoli o associati, di esercitare un'azione di controllo e di tutela dei propri diritti è questione che si iscrive all'interno del più ampio contesto della tutela della libera concorrenza, per cui fare chiarezza nei rapporti tra consumatori e produttori, rendere trasparente questo rapporto, evitare che forme di concorrenza sleale tra produttori finiscano per essere pagate dai consumatori, sono questi tutti elementi che contribuiscono a dare maggiore efficienza al mercato.

Nel corso della X, della XI e della XII legislatura furono presentati al Senato una serie di disegni di legge sui quali si sviluppò la discussione ed il confronto in sede di Commissione ma che, per motivi diversi, non giunsero all'attenzione dell'Aula. Di conseguenza l'Italia si trova oggi nella condizione di essere l'unico paese europeo a non aver provveduto ad adottare una legge

di carattere generale in materia. Nel corso dell'attuale legislatura sono stati presentati sette disegni di legge volti alla difesa dei consumatori, sui quali la Commissione, prima in sede di Comitato ristretto e successivamente in seduta plenaria, ha lavorato giungendo alla elaborazione del testo che qui viene proposto.

Si tratta, perciò, di un provvedimento di notevole rilievo, largamente atteso dalle associazioni del consumerismo italiano, che nel corso di questi anni si sono fortemente sviluppate, divenendo una realtà significativa e dinamica all'interno del tessuto sociale ed economico del nostro paese: esso recupera inoltre il già sottolineato grave ritardo accumulato dall'Italia in questa materia.

Con questo provvedimento ci si propone di introdurre nella legislazione italiana elementi normativi in grado di promuovere una situazione di parità tra produttori e consumatori, nel quadro di una reale libera dialettica tra i medesimi; si tratta quindi non di una legge «contro» ma di una legge «per»; una legge che, riconoscendo nella tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori un interesse di carattere generale, si pone l'obiettivo di promuovere un avanzamento delle condizioni del vivere sociale nel nostro paese.

I punti qualificanti del testo che viene proposto sono fondamentalmente tre:

a) il riconoscimento delle associazioni dei consumatori e degli utenti;

b) la legittimazione ad agire da parte delle associazioni a tutela degli interessi collettivi;

c) la costituzione di un Consiglio nazionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti e di un elenco nazionale delle associazioni.

Le associazioni dei consumatori (articolo 1) vengono riconosciute come soggetto attivo e permanente di interlocuzione nei confronti delle istituzioni, del Governo e del Parlamento, rispetto a tutte quelle iniziative che tocchino gli interessi dei consumatori e degli utenti, al fine della protezione di quelli che al comma 2 dell'articolo 1 vengono definiti quali diritti di interesse collettivo. Alle stesse associazioni, e questo rappresenta un aspetto fortemente innovativo, viene riconosciuta (articolo 3) la facoltà di agire in giudizio a tutela dei diritti collettivi dei consumatori, chiedendo al giudice di inibire gli atti ed i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e di far adottare tutte le misure idonee ad eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate.

Prima del ricorso al giudice viene data alle associazioni la possibilità di risolvere la controversia in via conciliativa presso le commissioni arbitrali e conciliative territorialmente competenti, istituite presso le camere di commercio, prevedendo che il verbale di conciliazione, affinché costituisca a tutti gli effetti titolo esecutivo, sia omologato dal pretore. Con questa ultima norma, che si pone in linea con gli orientamenti emergenti a livello comunitario, si intende promuovere e favorire lo sviluppo ed il rafforzamento del ricorso a sedi arbitrali e conciliative per la soluzione delle controversie, evitando così di appesantire la giustizia ordinaria, ma anche accelerando i tempi per la soluzione delle controversie; infatti è previsto che la procedura conciliativa venga definita nel tempo massimo di sessanta giorni.

Questa potestà di agire in giudizio è riconosciuta alle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite in uno specifico elenco (articolo 6) istituito presso il Ministero dell'industria. Sono ricomprese in questo elenco, che viene annualmente aggiornato, le associazioni che, avendo come scopo statutario esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, dimostrino di essere costituite da almeno tre anni ed abbiano una presenza sul territorio di almeno cinque regioni e

province autonome ed un numero di iscritti complessivamente non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale (circa 28.000 iscritti) e allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna delle cinque regioni o province autonome nelle quali le associazioni siano presenti. L'introduzione di criteri precisi e stringenti per il riconoscimento e quindi l'inserimento nell'elenco nazionale ha come obiettivo, da un lato quello di avere associazioni realmente e concretamente rappresentative a livello nazionale del mondo del consumerismo, dall'altro di avere associazioni che si caratterizzino per una loro specifica ed esclusiva attività di tutela dei diritti dei consumatori, escludendo la possibilità di scopi diversi da questo. Alle associazioni è inoltre fatto divieto di realizzare attività di promozione o pubblicità di natura meramente commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi.

L'istituzione di un elenco nazionale, inoltre, anticipa una indicazione presente nell'emananda direttiva comunitaria relativa ai provvedimenti inibitori a tutela dei consumatori, che legittima ad agire su tutto il territorio dell'Unione le associazioni riconosciute dalle singole legislazioni nazionali ed iscritte in appositi elenchi nazionali. Con la norma proposta le associazioni dei consumatori e degli utenti italiane sono poste, perciò, alla pari rispetto alle altre associazioni europee riconosciute nei diversi Stati, dando loro la possibilità di agire, a difesa dei diritti e degli interessi dei consumatori ed utenti, su tutto il territorio dell'Unione.

Le associazioni inserite in questo elenco sono, altresì, chiamate a far parte del Consiglio nazionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, che viene rinnovato ogni tre anni. Il Consiglio ha il compito di elaborare analisi, studi e ricerche, nonché compiti di carattere consultivo, quale quello di esprimere pareri su disegni di legge governativi o parlamentari in materia di diritti e di interessi dei consumatori e degli utenti. Il Consiglio ha altresì compiti di carattere promozionale, tra cui quello di realizzare

iniziative volte a favorire un più ampio e stretto raccordo e coordinamento tra politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori. Alle riunioni del Consiglio sono invitati anche i rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale, delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori, di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione del mercato, nonché rappresentanti delle diverse categorie economiche e sociali. Per favorire un raccordo tra Consiglio nazionale ed organismi simili di natura territoriale, regionale o provinciale, di rappresentanza dei consumatori, è prevista annualmente una sessione programmatica del Consiglio, cui partecipano di diritto i Presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Bolzano e di Trento. Sempre in ordine al raccordo tra politiche nazionali e regionali in materia di tutela del consumo e riconoscimento delle associazioni, con l'articolo 7 si prevede che i principi stabiliti nel presente testo costituiscano criteri ispiratori anche per le leggi regionali e delle province autonome.

Il Consiglio ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per le proprie attività, si avvale della struttura e del personale di tale Ministero; questa opzione è stata operata in considerazione dell'esperienza che tale struttura ministeriale ha da tempo acquisito svolgendo funzioni di segreteria della consulta delle associazioni dei consumatori istituita con decreto ministeriale dell'11 novembre 1994. È, inoltre, opportuno sottolineare la scelta fatta di non prevedere un numero chiuso di

membri del Consiglio, con il rischio di irrigidire la struttura, ma di aprirlo a tutte le associazioni che rispondono ai criteri di cui al comma 2 dell'articolo 6 prevedendo, a tal fine, il già menzionato rinnovo triennale del Consiglio stesso.

Si prevede (articolo 8) che le associazioni dei consumatori e degli utenti, dal punto di vista fiscale, siano equiparate alle organizzazioni di volontariato, e le loro pubblicazioni godano delle agevolazioni e dei contributi previsti dalla normativa vigente per le imprese editrici. Per le attività del Consiglio (articolo 10) è previsto un finanziamento di 2 miliardi l'anno, per il triennio 1997-99, mentre 1 miliardo l'anno, sempre per lo stesso arco di tempo, è destinato a coprire gli oneri derivanti dall'estensione alle associazioni dei consumatori e degli utenti delle agevolazioni in materia di editoria ed attività pubblicitaria.

Infine (articolo 9) è prevista la delega al Governo ad emanare un testo unico contenente il complesso delle disposizioni legislative vigenti in materia.

Nel complesso con questa proposta, come già sottolineato, si intende mettere in campo una strumentazione normativa finalizzata a promuovere una crescita collettiva e generalizzata della coscienza consumeristica in questo paese, e, per questa via, favorire la crescita e la pratica di forme di controllo sociale e democratico sulla produzione, quale strumento fondamentale per una politica di tutela dei diritti e degli interessi generali dei cittadini consumatori ed utenti.

CAPONI, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

sul disegno di legge n. 227

30 luglio 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, considera incongrua ed equivoca la formulazione dell'articolo 4, comma 7, che sembrerebbe postulare anche un improprio dovere di collaborazione; osserva che l'articolo 4, comma 8, prefigura una potestà normativa atipica, non prevista dall'ordinamento, che può interferire con quella del Governo come pure con la sfera legislativa regionale e con l'autonomia degli enti locali: in proposito il parere della Commissione è contrario.

Il parere è contrario anche sull'articolo 5, comma 1, lettera *a*), ritenendosi onerosa e discriminatoria la prescrizione dell'atto pubblico per la costituzione delle associazioni.

Si prospetta, inoltre, l'opportunità di prescrivere l'adozione di uno statuto aperto alle adesioni successive, al fine di non cristallizzare la rappresentanza di interessi precostituiti, ma nella consapevolezza che alcuni limiti alle adesioni potrebbero essere funzionali allo scopo delle associazioni, ad esempio per escludere la partecipazione di esponenti degli interessi contrapposti.

L'articolo 5, comma 1, lettera *c*), prescrive un requisito incongruo, a possibile effetto discriminatorio, su base territoriale: vi potrebbero essere associazioni non irrilevanti, infatti, concentrate in aree territoriali più ridotte, ad esempio in quanto impegnate su specifici servizi e prodotti; in ogni caso, si prospetta l'opportunità di integrare il criterio territoriale con altri indici di rappresentatività, nell'ambito dei requisiti prescritti dallo stesso articolo 5.

L'articolo 6, infine, prevede una forma di consultazione *extra ordinem* e non compiutamente determinata per la redazione di un testo unico delle leggi vigenti in materia di tutela dei consumatori, di cui peraltro non si rinviene una stretta necessità.

sul testo unificato proposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge nn. 227, 1461, 1462, 1801, 2077, 2100, 2155

20 maggio 1997

La Commissione, esaminato il testo unificato dei disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, rilevando che l'articolo 1, nel riferirsi anche a direttive comunitarie, dovrebbe citarle espressamente, in osservanza della legge n. 86 del 1989. Quanto all'articolo 6, comma 2, lettera a), la prescrizione dell'atto pubblico, già censurata nel parere reso il 30 luglio 1996 sul disegno di legge n. 227, non risulta giustificata quanto meno per la prima applicazione della nuova normativa, laddove si dovrebbe prevedere la dimostrazione della preventiva costituzione delle associazioni con atto di data certa ancorchè non pubblico. L'articolo 7, inoltre, al comma 2 dovrebbe espressamente contemplare, per il rispettivo ambito territoriale, la titolarità dei diritti e delle potestà previsti dall'articolo 3 anche per le associazioni di livello locale.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

**sul testo unificato proposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge nn. 227,
1461, 1462, 1801, 2077, 2100, 2155**

20 maggio 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato dei disegni di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Disciplina dei diritti dei consumatori
e degli utenti**

Art. 1.

(Finalità ed oggetto della legge)

1. In conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità Europee e nel trattato sull'Unione europea nonché nella normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promosso lo sviluppo della tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e le pubbliche amministrazioni, riconoscendo alle prime:

a) il diritto di essere consultate dal Governo, dal Parlamento e dalle regioni sulle iniziative che tocchino gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) il diritto di agire in rappresentanza degli interessi collettivi dei consumatori nei procedimenti giudiziari o amministrativi, nelle forme previste dalla legge.

2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

a) alla tutela della salute;

b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;

c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;

d) all'educazione al consumo;

e) alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;

f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;

g) all'erogazione dei servizi pubblici secondo le modalità, i tempi e le qualità individuati nell'ambito delle carte dei servizi pubblici di cui all'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «consumatori e utenti»: le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta;

b) «associazioni dei consumatori e degli utenti»: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti;

Art. 3.

(Legittimazione ad agire)

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 6 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice:

a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale, nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a

correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. Le associazioni di cui al comma 1 possono introdurre, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera a) della legge 29 dicembre 1993, n. 580. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.

3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è depositato per l'omologazione nella cancelleria della pretura del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.

4. Il pretore, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.

5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi 15 giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.

6. Nei casi in cui ricorrano giusti e comprovati motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

7. L'azione proposta ai sensi dei precedenti commi non preclude il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.

Art. 4.

(Diritto di accesso e partecipazione al procedimento amministrativo)

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi e possono intervenire

nel procedimento amministrativo nelle forme ed alle condizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5.

(Consiglio nazionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti)

1. È istituito il Consiglio nazionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato «Consiglio».

2. Il Consiglio è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 6.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono precisate le procedure relative all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6, le modalità di designazione dei propri rappresentanti da parte delle associazioni inserite in tale elenco, nonché i casi di incompatibilità e di decadenza.

4. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è rinnovato ogni tre anni. In sede di prima applicazione, il predetto decreto è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3. Il Consiglio elegge, fra i suoi membri, il Presidente e, entro novanta giorni dalla data del suo insediamento, adotta a maggioranza dei componenti un apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contenente i criteri per il proprio funzionamento.

5. Il Consiglio può invitare alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute, delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori, di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione del mercato,

delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate. Nell'ambito del regolamento di cui al comma 4, il Consiglio individua eventuali altri soggetti, enti od organismi che possono essere invitati alle riunioni.

6. Il Consiglio ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale di tale Ministero.

7. È compito del Consiglio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi dei disegni di legge del Governo, nonché sui disegni di legge di iniziativa parlamentare e sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) formulare proposte di intervento in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;

c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti;

d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;

e) promuovere iniziative dirette ad agevolare l'accesso dei consumatori alla giustizia, nonché lo sviluppo ed il rafforzamento del ricorso a sedi arbitrali e conciliative per la soluzione delle controversie;

f) favorire il più ampio raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali previste dalla Costituzione. Il Presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i Presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti delle regioni e delle province autonome di Bolzano e di Trento;

g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri paesi e dell'Unione Europea.

Art. 6.

(Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale)

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni di cui al decreto previsto al comma 3 dell'articolo 5, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.

Art. 7.

*(Leggi regionali
e delle province autonome)*

1. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economica e sociale.

2. Le leggi regionali e delle province autonome, nel riconoscere a livello locale le associazioni dei consumatori e degli utenti, si ispirano ai principi stabiliti dalla presente legge.

Art. 8.

(Agevolazioni e contributi)

1. La disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, contenuta nei decreti legislativi da emanare ai sensi dei commi 188 e seguenti dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dovrà prevedere l'equiparazione delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6 della presente legge alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.

2. Resta fermo il limite alle minori entrate previsto dal comma 193 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sono estesi, con le modalità ed i criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle attività editoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6 della presente legge.

Art. 9.

(Redazione di un testo unico)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.

2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia lo schema del testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti.

3. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dall'assegnazione, eventualmente formulando rilievi e proposte di modifica.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di 3 miliardi di lire per ognuno degli anni 1997, 1998 e 1999, da destinare, rispettivamente, nella misura di lire 2 miliardi annui allo svolgimento delle attività promozionali del Consiglio di cui all'articolo 5 e di lire 1 miliardo alle agevolazioni e ai contributi di cui all'articolo 8, comma 3.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 227

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CARPI
E DE LUCA Michele

Art. 1.

(Finalità ed oggetto della legge)

1. In attuazione dei principi contenuti nei trattati istitutivi della Comunità europea e dell'Unione europea e nella normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali dei consumatori, ne è promosso lo sviluppo in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva, ne sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e le pubbliche amministrazioni.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «consumatori»: le persone fisiche che si procurino o utilizzino beni o servizi per scopi estranei alla propria attività professionale; sono altresì considerati consumatori i soggetti che la legge qualifica come utenti, anche di servizi pubblici, risparmiatori, clienti e simili;

b) «associazioni di consumatori»: le formazioni sociali anche mutualistiche che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela degli interessi dei consumatori;

c) «professionisti»: gli imprenditori e gli esercenti attività professionali che producano o intermedino beni o servizi destinati ai consumatori.

Art. 3.

(Legittimazione ad agire)

1. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 possono intervenire nei giudizi dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria promossi dalle stesse associazioni, dai singoli consumatori o in cui i consumatori siano convenuti, nonchè ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa ed innanzi alle autorità amministrative per la tutela degli interessi dei consumatori.

2. Ai sensi del capo II e del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, le associazioni dei consumatori possono intervenire nel procedimento amministrativo e hanno accesso ai documenti amministrativi.

Art. 4.

(Consiglio nazionale delle associazioni dei consumatori)

1. È istituito il Consiglio nazionale delle associazioni dei consumatori, di seguito denominato Consiglio.

2. Il Consiglio è nominato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Il Consiglio è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato, ed è composto da quindici rappresentanti delle Associazioni dei consumatori di cui due riservati alle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori purchè in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

4. Alle proprie riunioni il Consiglio può, inoltre, invitare esperti e rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, competenti per le materie trattate.

5. Il Consiglio ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. È compito del Consiglio:

a) esprimere pareri, se richiesti, sugli schemi dei disegni di legge del Governo, nonchè sui disegni di legge di iniziativa parlamentare e sugli schemi dei regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori;

b) formulare proposte di intervento in materia di tutela dei consumatori, anche in riferimento ai programmi ed alle politiche comunitarie;

c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti;

d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti anche promuovendo specifiche pubblicazioni;

e) promuovere indagini atte a chiarire la composizione dei prodotti, i loro *standard* qualitativi, i metodi di imballaggio, il controllo sulla corretta etichettatura e pubblicità;

f) formulare proposte in materia di igiene nella produzione e distribuzione dei prodotti alimentari e di controllo dell'inquinamento, atte a garantire la salute e la sicurezza dei cittadini;

g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri paesi e dell'Unione europea.

7. Ai fini dell'esercizio delle proprie attribuzioni, il Consiglio ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico e di chiedere loro, oltre alle notizie ed alle informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle proprie funzioni. Esso può, inoltre, svolgere audizioni dei rappresentanti delle categorie economiche e sociali.

8. Il Consiglio, entro sessanta giorni dalla data di nomina dei suoi componenti, stabilisce le norme che assicurano la più ampia rappresentanza degli interessi di consumatori e utenti nell'ambito delle autonomie locali previste dalla Costituzione.

Art. 5.

(Rappresentatività nazionale delle associazioni dei consumatori)

1. Ai fini della presente legge, la rappresentatività delle associazioni dei consumatori è determinata in funzione del possesso dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico, da almeno cinque anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, con relativa base associativa, e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote sottoscritte e versate;

c) presenza sul territorio di almeno cinque regioni e province autonome;

d) continuità e rilevanza esterna dell'azione per la promozione e la difesa dell'interesse dei consumatori;

e) libri contabili dai quali risulti in modo analitico la specifica delle entrate e delle spese in forza delle norme vigenti;

f) esercizio della propria attività senza alcun vincolo derivante da rapporti con imprese, organizzazioni od enti operanti nei settori della produzione, del commercio e dei servizi pubblici e privati.

Art. 6.

(Redazione di un testo unico)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, sentite le associazioni dei consumatori e degli imprenditori, provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d) della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla redazione di un testo unico delle leggi vigenti in materia di tutela dei consumatori.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge pari a 5 miliardi per l'anno 1996, 5 miliardi per

l'anno 1997 e 5 miliardi per l'anno 1998 si provvede tramite corrispondente riduzione, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'ambito delle disponibilità esistenti.

DISEGNO DI LEGGE N. 1461

D'INIZIATIVA DEL SENATORE DE LUCA Athos

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La Repubblica, in attuazione dei programmi comunitari per la protezione e l'informazione dei consumatori e degli utenti, riconosce e tutela come fondamentali diritti dei cittadini in quanto consumatori e utenti quelli:

- a) alla tutela della salute;
- b) alla sicurezza dei prodotti e dei servizi;
- c) ad una completa informazione ed una corretta pubblicità;
- d) all'educazione del consumatore;
- e) al risarcimento dei danni;
- f) alla rappresentanza;
- g) alla correttezza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
- h) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori;
- i) alla qualità dei servizi e dei beni.

Art. 2.

(Ufficio del Garante)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'ufficio del Garante dei diritti dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato «Garante». Al Garante, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, spetta:

- a) promuovere il coordinamento delle attività di difesa dei consumatori e degli

utenti nei rapporti con il Parlamento, il Governo, le regioni, gli enti locali, gli organismi internazionali e comunitari, nel rispetto delle relative autonomie;

- b) favorire la stipulazione di rapporti negoziali collettivi, anche per la soluzione di controversie, tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le imprese e gli enti di produzione, distribuzione ed erogazione di beni e servizi;

- c) promuovere e coordinare l'attività del Consiglio dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 3;

- d) indirizzare, anche in relazione a singoli casi ad esso segnalati, l'attività dei difensori civici, nonchè degli altri uffici istituiti dagli enti locali per la protezione dei cittadini in materie attinenti ai consumatori ed agli utenti;

- e) esaminare le richieste di intervento avanzate direttamente da singoli cittadini o gruppi non organizzati, attivandosi di conseguenza qualora ritenga la questione sollevata anche di interesse generale o comunque diffuso;

- f) trasmettere al Parlamento una relazione annuale sull'attività dell'ufficio del Garante.

Art. 3.

(Consiglio dei consumatori e degli utenti)

1. È istituito il Consiglio dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato «Consiglio», composto dai seguenti membri:

- a) il Garante che lo presiede;

- b) quattro esperti particolarmente qualificati, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri tra studiosi, docenti ed esperti nelle materie attinenti al consumo ed ai servizi pubblici o comunque collettivi;

- c) da dodici a venti rappresentanti, paritariamente ripartiti fra le associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti su designazione delle stesse associazioni, che possono designare anche loro supplenti;

d) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

e) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

f) un rappresentante dell'Istituto nazionale della nutrizione;

g) cinque rappresentanti indicati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.

2. Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati a partecipare esperti per le materie trattate. Spetta al Consiglio:

a) esprimere pareri obbligatori non vincolanti sugli schemi di disegni di legge del Governo nonché sugli schemi di decreti e regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) formulare ed eventualmente realizzare, anche in cooperazione con le associazioni e gli esperti membri del Consiglio, proposte di intervento per le materie che riguardano la difesa dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi comunitari;

c) formulare ed eventualmente realizzare, anche in cooperazione con le associazioni e gli esperti membri del Consiglio, programmi per lo sviluppo dell'informazione e dell'educazione dei consumatori e degli utenti;

d) proporre e realizzare studi, ricerche e conferenze per l'affermazione dei diritti dei consumatori e degli utenti;

e) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri paesi.

3. Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri.

4. Il Consiglio si avvale delle strutture e degli strumenti pubblici di informazione e controllo. All'occorrenza può anche procedere alla pubblicazione di specifici strumenti di informazione.

5. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, al fine di poter designare i propri rappresentanti nel Consiglio, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2.

6. I componenti del Consiglio restano in carica per quattro anni; alla scadenza si procede al rinnovo dell'organismo.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Garante, sono stabilite le modalità di accesso delle associazioni dei consumatori e degli utenti ai laboratori di analisi pubblici o convenzionati.

Art. 4.

(Associazioni di consumatori e di utenti)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto e previa istruttoria da parte del Garante, iscrive in un apposito elenco le associazioni dei consumatori e degli utenti che abbiano i requisiti di cui al comma 2. L'elenco può essere aggiornato annualmente dal Consiglio.

2. Le associazioni di cui al comma 1, al fine di poter designare i propri rappresentanti nel Consiglio, devono:

a) essere costituite per atto pubblico, da almeno tre anni, non avere scopo di lucro, avere uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica che preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti;

b) documentare, attraverso un dettagliato rapporto, l'attività svolta precedentemente all'istituzione del Consiglio e successivamente documentare al Garante, ogni anno, la continuità e la rilevanza esterna dell'attività;

c) esercitare la propria attività senza alcun vincolo derivante da rapporti con imprese, organizzazioni o enti operanti nei settori della produzione, del commercio o dei servizi;

d) essere presenti, da almeno tre anni, in almeno cinque regioni;

e) rendere pubblici i loro bilanci annuali.

Art. 5.

(Legittimazione processuale)

1. In deroga all'articolo 81 del codice di procedura civile, le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 4 sono legittimate ad agire in giudizio in proprio, oltre che come rappresentanti di associati, per la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, sia davanti all'autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa sia davanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Possono altresì promuovere la costituzione di collegi arbitrali, designandovi i propri rappresentanti.

2. Il 30 per cento del risarcimento eventualmente percepito dall'associazione deve essere devoluto in opere di assistenza o di beneficenza e finalizzato alla promozione dell'ambiente e alla valorizzazione dei beni culturali, artistici e architettonici.

Art. 6.

(Oneri giudiziali)

1. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 4 sono esentate dalle spese giudiziali, dall'imposta di bollo e di registro, dalle tasse e dai diritti di qualsiasi specie e natura, per gli atti, per i documenti e per i provvedimenti relativi ai procedimenti in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.

2. Le spese relative ai procedimenti di cui al comma 1 sono poste a carico dell'erario, previo parere conforme del tribunale amministrativo regionale ovvero dell'autorità giudiziaria competente per territorio.

Art. 7.

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Il Consiglio, nell'esercizio della propria attività, si può avvalere di un comitato tecnico-scientifico.

2. Il comitato tecnico-scientifico può articolarsi in tre sottocomitati: tecnico, giuridico e per l'educazione e l'informazione.

3. Ogni sottocomitato può avvalersi di una segreteria tecnica.

4. I programmi di lavoro ed il numero dei componenti del comitato tecnico-scientifico sono fissati dal Consiglio.

5. Il comitato tecnico-scientifico dura in carica quattro anni ed è nominato dal Presidente del Consiglio.

Art. 8.

(Regioni ed enti locali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di adeguati strumenti per la promozione e per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.

2. Le province ed i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, favoriscono nel miglior modo possibile i rapporti tra amministrazione pubblica e consumatori ed utenti.

Art. 9.

(Regolamento)

1. Il Consiglio, entro un anno dalla data di insediamento, approva un apposito regolamento che disciplina anche le condizioni di incompatibilità, decadenza e sostituzione dei propri componenti.

2. È fatto salvo quanto previsto dal nuovo regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio consultivo degli utenti, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, approvato con decreto del Garante per la radio-diffusione e l'editoria 18 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1994.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Per gli anni successivi la quantificazione dell'onere è demandata alla tabella C della legge finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE N. 1462

D'INIZIATIVA DEL SENATORE DE LUCA Athos

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per «consumatore» il soggetto che usufruisce di beni per soddisfare i propri bisogni;

b) per «associazioni dei consumatori e utenti» quelle che presentano i requisiti indicati dal Ministro di grazia e giustizia con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dei seguenti criteri:

1) statuto redatto nella forma di atto pubblico, che preveda come oggetto esplicito ed esclusivo la difesa dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti e che preveda altresì l'assenza di scopo di lucro e un'organizzazione interna a base democratica;

2) assenza di connessioni di qualsivoglia natura con enti e organizzazioni che esercitino attività produttive o commerciali o di servizio;

3) presenza organizzata in almeno cinque regioni;

4) comprovata continuità dell'attività e sua rilevanza esterna;

5) trasparenza delle entrate e pubblicità dei bilanci.

Art. 2.

(Rappresentanza in giudizio delle associazioni)

1. Le associazioni dei consumatori e utenti sono legittimate a ricorrere innanzi ad organi amministrativi speciali o davanti al giudice amministrativo contro atti amministrativi lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti.

2. Le associazioni dei consumatori e utenti sono legittimate a intervenire nei procedimenti penali ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale, nonché a costituirsi parte civile in tutti i procedimenti penali concernenti reati che abbiano leso i diritti dei consumatori e degli utenti.

3. Le associazioni dei consumatori e utenti possono altresì agire in giudizio innanzi al giudice ordinario al fine di ottenere la cessazione di comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti e gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti.

DISEGNO DI LEGGE N. 1801

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PONTONE ED ALTRI

Art. 1.

1. È istituito il Consiglio nazionale per la tutela degli utenti e dei consumatori (CON-TUC), di seguito denominato «Consiglio».

2. Il Consiglio ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

1. Il Consiglio è composto da:

a) un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) dodici rappresentanti delle Associazioni di consumatori e di utenti che abbiano la presenza in almeno cinque regioni e/o province autonome;

c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

d) un rappresentante dell'Istituto nazionale della nutrizione;

e) un rappresentante dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

f) un rappresentante dell'Istituto superiore della sanità;

g) un rappresentante del Ministero della sanità;

h) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

i) un avvocato dello Stato.

2. Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente, un vice-presidente e due segretari. Il Presidente deve essere eletto fra i rappresentanti delle istituzioni.

3. Il Consiglio può decidere di far partecipare alle proprie riunioni esperti o rappresentanti di enti e centri di ricerca altamente

qualificati, nonchè rappresentanti delle regioni, di enti locali o di altri enti sia pubblici che privati.

Art. 3.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede con proprio decreto alla nomina del Consiglio.

2. Il Consiglio dura in carica quattro anni.

3. Entro trenta giorni dalla sua nomina, il Consiglio deve essere convocato per la prima seduta nella quale viene adottato il regolamento interno che definisce anche le condizioni di incompatibilità, decadenza e sostituzione dei componenti.

Art. 4.

1. È compito del Consiglio:

a) esprimere parere sui disegni di legge sia di iniziativa governativa che di iniziativa parlamentare nonchè sugli schemi di decreto o di regolamento che possono riguardare, anche indirettamente, i diritti e gli interessi degli utenti e dei consumatori;

b) verificare il rispetto e l'adeguamento ai programmi ed alle politiche comunitarie in materia di tutela dei diritti dei consumatori;

c) promuovere relazioni con Stati esteri e con altri organismi comunitari ed internazionali per il coordinamento e la definizione di piani di intervento per il rispetto dei diritti dei consumatori;

d) stabilire rapporti con organismi pubblici o privati di altri paesi e dell'Unione europea che si occupino prevalentemente della difesa di consumatori;

e) elaborare programmi, anche attraverso la promozione di specifiche pubblicazioni, per la diffusione presso i con-

sumatori e gli utenti di tutte le informazioni necessarie alla tutela dei loro diritti;

f) individuare e definire piani di intervento per le materie che riguardano la difesa dei consumatori, da realizzarsi, eventualmente, anche in collaborazione con le specifiche associazioni del settore;

g) formulare proposte riguardanti le materie di cui alla lettera *a)*;

h) tenere presso la propria sede l'elenco delle associazioni legittimate ad agire in giudizio per la tutela dei diritti e degli interessi degli utenti e dei consumatori ai sensi della presente legge, registrando, oltre agli elementi fondamentali di ciascuna associazione, anche i riferimenti relativi alle azioni giudiziarie intraprese.

Art. 5.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, iscrive in un apposito elenco le associazioni degli utenti e dei consumatori che sono legittimate ad agire in giudizio in sede civile, penale ed amministrativa.

2. Sono legittimate ad agire in giudizio in sede civile, penale ed amministrativa le

associazioni che abbiano i seguenti requisiti:

a) essere costituite per atto pubblico quale associazione senza scopo di lucro;

b) avere una composizione democratica secondo principi specificamente contenuti nel proprio statuto;

c) avere come scopo esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi degli utenti e dei consumatori;

d) avere una presenza sul territorio nazionale in almeno cinque regioni o province autonome, e con un numero di iscritti per singola regione o provincia autonoma pari ad almeno lo 0,2 per cento della stessa popolazione;

e) tenere libri contabili da cui risultino in forma chiara ed evidente tutte le entrate e tutte le spese;

f) escludere dall'appartenenza all'associazione le persone fisiche o giuridiche che abbiano interessi o legami con i settori della produzione, del commercio o dei servizi in contrasto con le finalità istituzionali dell'associazione;

g) tenere l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote sottoscritte e versate.

3. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui alla presente legge sono altresì legittimate a promuovere la costituzione di collegi arbitrali da comunicare al CONTUC.

DISEGNO DI LEGGE N. 2077

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ASCIUTTI ED ALTRI

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La Repubblica italiana, in conformità con i programmi della Unione europea, riconosce come fondamentali diritti dei cittadini, in quanto consumatori ed utenti, quelli relativi:

- a) alla tutela della salute;
- b) alla sicurezza dei servizi e dei prodotti;
- c) ad una completa informazione e corretta pubblicità su servizi e prodotti;
- d) allo sviluppo dell'associazionismo fra consumatori ed utenti.

Art. 2.

(Associazioni di consumatori ed utenti)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto e su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, istituisce un apposito elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti che abbiano i requisiti di cui al comma 2.

2. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, al fine di potere essere iscritte nell'elenco di cui al comma 1, debbono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere costituite per atto pubblico da almeno due anni ed avere uno statuto che sancisca un ordinamento a struttura democratica con relativa base associativa avente come unico scopo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro;

- b) tenere un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con indicazione delle quote sottoscritte e versate;

- c) tenere libri contabili, quali previsti dalle leggi vigenti, dai quali risulti in modo analitico la composizione delle entrate e delle spese;

- d) essere presenti, da almeno un anno, in sette regioni con un numero di iscritti per ogni regione o provincia autonoma pari ad almeno lo 0,1 ogni mille abitanti;

- e) esercitare la propria attività senza alcun vincolo derivante da rapporti con imprese, organizzazioni o enti operanti nei settori della produzione, del commercio e dei servizi.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, determina le modalità per comunicare i dati di cui al comma 2.

Art. 3.

(Consiglio nazionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL -, il Consiglio nazionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato «Consiglio».

2. Il Consiglio è nominato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Il Consiglio è composto da venti rappresentanti, designati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative fra quelle che hanno i requisiti indicati all'articolo 2 e iscritte

nell'apposito elenco di cui all'articolo 2, comma 1.

4. Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati a partecipare esperti per le materie trattate.

Art. 4.

(Compiti del Consiglio nazionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti)

1. Il Consiglio, costituito ai sensi dell'articolo 3, svolge i seguenti compiti:

a) elegge nel suo seno il presidente; il componente più anziano per età presiede la prima riunione che elegge il presidente;

b) esprime pareri, se richiesti, su disegni di legge governativi e sulle proposte di legge parlamentari, che riguardino i diritti dei consumatori e degli utenti;

c) propone e realizza studi, ricerche e conferenze relative ai diritti dei consumatori e degli utenti;

d) promuove l'informazione e l'educazione dei consumatori e degli utenti;

e) formula proposte di studio e di intervento sulle materie che riguardano la tutela dei consumatori e degli utenti anche in riferimento ai programmi comunitari.

Art. 5.

(Regolamento)

1. Il Consiglio, entro un anno dalla data di insediamento, approva un apposito rego-

lamento che detta i criteri per il funzionamento del Consiglio stesso e disciplina le condizioni di incompatibilità, decadenza e sostituzione dei propri componenti.

2. Il regolamento prima della sua applicabilità dovrà essere sottoposto alla approvazione del Consiglio dei ministri.

Art. 6.

(Regioni ed enti locali)

1. Le regioni, gli enti locali e le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, anche d'intesa con le rappresentanze territoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, promuovono iniziative di informazione e di tutela dei consumatori e degli utenti e riferiscono al Consiglio sulle attività svolte.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, pari a 5 miliardi per l'anno 1997 e 5 miliardi per l'anno 1998, si provvede tramite corrispondente riduzione, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito delle disponibilità esistenti.

DISEGNO DI LEGGE N. 2100

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LARIZZA ED ALTRI

Art. 1.*(Finalità ed oggetto della legge)*

1. In attuazione dei principi contenuti nei trattati istitutivi della Comunità europea e dell'Unione europea e nella normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali dei consumatori, è promosso lo sviluppo della tutela dei loro interessi in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva, ne sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori riconoscendo a queste ultime:

a) il diritto di essere consultate dal Governo e dal Parlamento, in modo sistematico e continuativo, su tutte le iniziative che tocchino gli interessi dei consumatori;

b) il diritto di agire in rappresentanza degli interessi collettivi dei consumatori nei procedimenti giudiziari o amministrativi, nelle forme previste dalla legge.

Art. 2.*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) consumatori: le persone fisiche che, indipendentemente dal fatto che si procurino beni o servizi per esigenze private o professionali, si trovino nel ruolo di utilizzatori finali. Sono altresì considerati consumatori i soggetti che la legge qualifica come utenti, anche di servizi pubblici, risparmiatori, clienti e simili;

b) associazioni di consumatori: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela degli interessi dei consumatori.

Art. 3.*(Legittimazione ad agire)*

1. Le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti possono convenire in giudizio l'imprenditore o il professionista, o in alternativa l'associazione di categoria o l'associazione professionale, in caso di violazione delle disposizioni riportate nell'allegato alla presente legge, che ledano gli interessi dei consumatori e degli utenti, e richiedere al giudice competente che inibisca gli atti che costituiscono detta violazione.

2. Sono legittimate ad agire in giudizio le associazioni rappresentate all'interno del Consiglio di cui all'articolo 4. Sono altresì legittimate ad agire le associazioni la cui rappresentatività è accertata tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 5.

3. L'azione inibitoria si svolge ai sensi degli articoli 669-bis e successivi del codice di procedura civile. Il giudice, ove richiesto:

a) può adottare le misure necessarie per eliminare o correggere gli effetti della violazione in relazione all'interesse collettivo protetto dalla norma violata;

b) può ordinare che il provvedimento inibitorio sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno a diffusione nazionale, a spese della parte soccombente, entro un termine prestabilito;

c) in caso di non esecuzione della decisione entro il termine fissato, può condannare la parte soccombente a versare alla parte attrice un importo determinato per ciascun giorno di ritardo, quantificato tenendo conto dei suoi effetti pregiudizievoli per i consumatori e dei vantaggi economici dell'imprenditore o del professionista derivanti dalla violazione.

4. Ai sensi del capo II e del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, le associazioni dei consumatori, oltre ad intervenire nel procedimento amministrativo, hanno accesso ai documenti amministrativi.

Art. 4.

(Consiglio nazionale delle associazioni dei consumatori)

1. È istituito il Consiglio nazionale delle associazioni dei consumatori, di seguito denominato «Consiglio».

2. Il Consiglio è nominato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che stabilisce i termini di incompatibilità, decadenza, sostituzione dei membri, modi di convocazione delle riunioni e pubblicità degli atti.

3. Il Consiglio è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato, ed è composto da tredici rappresentanti delle associazioni dei consumatori che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

4. Alle proprie riunioni il Consiglio può invitare rappresentanti delle associazioni di tutela dell'ambiente e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori, nonché esperti e rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, competenti per le materie trattate.

5. Il Consiglio ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale di tale Ministero.

6. È compito del Consiglio:

a) esprimere pareri sugli schemi dei disegni di legge del Governo, nonché sui disegni di legge di iniziativa parlamentare e sugli schemi dei regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori;

b) formulare proposte di intervento in materia di tutela dei consumatori, anche in riferimento ai programmi ed alle politiche comunitarie;

c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti;

d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti, anche promuovendo specifiche pubblicazioni promosse dalle associazioni stesse;

e) formulare proposte in materia di igiene nella produzione e distribuzione dei prodotti alimentari e di controllo dell'inquinamento, atte a garantire la salute e la sicurezza dei cittadini;

f) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri paesi dell'Unione europea.

Art. 5.

(Rappresentatività nazionale delle associazioni dei consumatori)

1. Ai fini della presente legge, la rappresentatività delle associazioni dei consumatori è determinata in funzione del possesso dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico, da almeno cinque anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, con relativa base associativa, e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote sottoscritte e versate;

c) presenza sul territorio di almeno cinque regioni e province autonome;

d) continuità e rilevanza esterna dell'azione per la promozione e la difesa dell'interesse dei consumatori;

e) libri contabili dai quali risulti in modo analitico la specifica delle entrate e delle spese in forza delle norme vigenti;

f) esercizio della propria attività senza alcun vincolo derivante da rapporti con imprese, organizzazioni sindacali o partitiche od enti operanti nei settori della produzione, del commercio e dei servizi pubblici e privati.

Art. 6.

(Redazione di un testo unico)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti, sentite le associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio di cui all'articolo 4, provvede alla redazione di un testo unico delle leggi vigenti in materia di tutela dei consumatori.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a 5 miliardi per l'anno 1997, 5 miliardi per l'anno 1998 e 5 miliardi per l'anno 1999, si provvede tramite corrispondente riduzione, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

(Articolo 3, comma 1)

1. Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 79/581/CEE in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari.

2. Legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni, di attuazione delle direttive sulla produzione e vendita dei cosmetici, con particolare riguardo alla direttiva 76/768/CEE.

3. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, di attuazione della direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità del produttore per danni dei prodotti difettosi.

4. Legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e decreto ministeriale 30 novembre 1991, n. 425, di attuazione della direttiva 89/552/CEE sull'esercizio delle attività televisive.

5. Decreto ministeriale 31 luglio 1990 di attuazione della direttiva 89/622/CEE sull'etichettatura dei prodotti del tabacco.

6. Legge 10 aprile 1991, n. 126, e successive modificazioni, recante norme per l'informazione del consumatore.

7. Legge 12 aprile 1991, n. 130, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione.

8. Decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di attuazione della direttiva 88/378/CEE sulla sicurezza dei giocattoli.

9. Regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio sull'*overbooking* aereo.

10. Decreto ministeriale 28 gennaio 1992 sulla classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura dei preparati pericolosi in attuazione delle direttive CEE relative alla materia.

11. Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, di attuazione della direttiva 85/577/CEE sui contratti negoziati fuori dai locali commerciali.

12. Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73, di attuazione della direttiva 87/357/CEE sui prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.

13. Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, di attuazione della direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole.

14. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, di attuazione della direttiva 88/314/CEE in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari.

15. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 89/105/CEE sulla trasparenza delle misure per la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano.

16. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE in materia di etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari.

17. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 92/27/CEE in materia di etichettatura e di foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano.

18. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, di attuazione della direttiva 92/28/CEE sulla pubblicità dei medicinali per uso umano.

19. Decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, di attuazione della direttiva 90/496/CEE sull'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

20. Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di attuazione delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CEE sul credito al consumo.

21. Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva 90/314/CEE sui viaggi «tutto compreso».

22. Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, di attuazione della direttiva 92/59/CEE sulla sicurezza generale dei prodotti.

23. Legge 6 febbraio 1996, n. 52, relativamente all'attuazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

24. Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, di attuazione della direttiva 89/397/CEE sul controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

DISEGNO DI LEGGE N. 2155

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CIONI ED ALTRI

Art. 1.

(Finalità ed oggetto della legge)

1. In attuazione dei principi contenuti nei trattati istitutivi della Comunità europea e dell'Unione europea e nella normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e utenti, ne è promosso lo sviluppo in sede nazionale e locale, anche in forma associativa, ne sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e utenti e le pubbliche amministrazioni.

2. A tal fine sono riconosciuti e tutelati come fondamentali diritti dei cittadini in quanto consumatori e utenti quelli:

- a) alla salute;
- b) alla qualità e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi;
- c) ad una informazione completa e ad una pubblicità corretta;
- d) all'educazione;
- e) al risarcimento dei danni;
- f) alla rappresentanza e alla promozione e sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e utenti;
- g) alla correttezza ed equità nei rapporti concernenti beni e servizi e nei rapporti con la pubblica amministrazione;
- h) ad un ambiente sano.

3. Alle associazioni di consumatori e utenti sono riconosciuti:

a) il diritto di essere consultate, in modo sistematico e continuativo, su tutte le iniziative che tocchino gli interessi dei consumatori e degli utenti, nelle forme previste dalla legge;

b) il diritto di agire per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti nei procedimenti giudiziari o amministrativi, nelle forme previste dalla legge.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) consumatori: le persone fisiche che si trovino nel ruolo di acquirenti, o utilizzatori finali di beni e servizi; sono altresì considerati consumatori i soggetti che la legge qualifica come utenti, anche di servizi pubblici, risparmiatori, clienti e simili;

b) associazioni di consumatori e utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario specifico la tutela degli interessi e dei diritti dei consumatori e utenti di cui all'articolo 1, comma 2;

c) professionisti: gli imprenditori e gli esercenti attività professionali che producano o intermedino beni o servizi destinati ai consumatori e utenti.

Art. 3.

(Legittimazione ad agire)

1. Le associazioni di consumatori e utenti rappresentate all'interno del Consiglio di cui all'articolo 7, nonché le associazioni di cui all'articolo 2, lettera b), che diano prova di continuità e rilevanza esterna dell'azione svolta per la promozione e la difesa degli interessi di consumatori e utenti sono legittimate ad agire in giudizio in proprio nonché, ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile, in sostituzione dei propri associati, per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei consumatori e degli utenti sia davanti all'autorità giudiziaria ordinaria che amministrativa.

2. Ai sensi del capo II e del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni, le associazioni di consumatori e utenti hanno diritto ad intervenire nel procedimento amministrativo e hanno diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi della pubblica amministrazione e dei concessionari di pubblico servizio.

Art. 4.

(Azione inibitoria)

1. Le associazioni di cui all'articolo 3, comma 1, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti in caso di violazione delle disposizioni riportate in allegato alla presente legge, nonchè quelle di futura emanazione che tutelino interessi e diritti dei consumatori e utenti e richiedere al giudice competente che inibisca gli atti costitutivi della violazione.

2. L'azione inibitoria si svolge ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile.

3. Il giudice, ove richiesto, può adottare le misure necessarie per eliminare o correggere gli effetti della violazione in relazione all'interesse collettivo protetto dalla norma violata, nonchè ordinare che il provvedimento inibitorio sia pubblicato in uno o più giornali di cui uno a diffusione nazionale, a spesa della parte soccombente.

4. Il giudice può condannare la parte soccombente a versare alla parte ricorrente, in caso di non esecuzione della decisione entro il termine in essa fissato, un importo determinato per ciascun giorno di ritardo, quantificato tenendo conto degli effetti pregiudizievoli per i consumatori e utenti e dei vantaggi economici del professionista derivanti dalla violazione.

Art. 5.

(Azione risarcitoria)

1. Le associazioni di consumatori e utenti di cui all'articolo 3, comma 1, possono

agire in giudizio nei confronti di un professionista o associazione di professionisti, ovvero intervenire in un giudizio promosso da un consumatore o utente nei confronti di un professionista o associazione di professionisti per ottenere la condanna della parte convenuta al pagamento di una somma a favore del fondo per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 11 a titolo di ristoro dell'interesse della collettività dei consumatori o degli utenti leso dal comportamento illecito della parte convenuta.

2. Nel caso di cui al comma 1, il giudice determina la somma dovuta dalla parte convenuta tenendo conto degli effetti pregiudizievoli per i consumatori o per gli utenti nonchè dei vantaggi economici del professionista o associazione di professionisti derivanti dal comportamento illecito.

3. La decisione di condanna resa ai sensi dei commi 1 e 2 preclude l'introduzione di un nuovo giudizio per gli stessi fatti da parte di altre associazioni legittimate. Nei giudizi di cui al comma 1 può intervenire il pubblico ministero.

4. Le associazioni di cui all'articolo 3, comma 1, possono costituirsi parte civile nei procedimenti penali per reati che hanno determinato una lesione degli interessi dei consumatori o degli utenti, per ottenere la condanna dei responsabili del reato al pagamento di una somma a favore del fondo di cui all'articolo 11, quale ristoro degli interessi della collettività dei consumatori o degli utenti lesi dal reato.

5. Le somme devolute al fondo per la tutela dei consumatori e degli utenti in conseguenza dell'azione risarcitoria di cui ai commi 1 e 4 sono destinate al finanziamento delle iniziative del Consiglio di cui all'articolo 7, comma 6, lettere *c*) e *d*), affinchè ove possibile vengano utilizzate per il finanziamento di iniziative connesse all'oggetto del giudizio che ha originato la condanna.

Art. 6.

(Oneri giudiziari)

1. I procedimenti giudiziari di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono esentati dalle spese giudiziarie, dalle imposte di bollo e di registro, dalle tasse e dai diritti di qualsiasi specie e natura, per gli atti, per i documenti e per i provvedimenti relativi.

Art. 7.

(Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti)

1. È istituito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato «Consiglio».

2. Il Consiglio è nominato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Consiglio è presieduto dal sottosegretario delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto da tredici rappresentanti delle associazioni di consumatori e utenti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 e da due rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori.

4. Alle proprie riunioni il Consiglio può invitare esperti e rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, competenti per le materie trattate, nonché rappresentanti delle categorie economiche e sociali.

5. Il Consiglio ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigiano e si avvale per le proprie iniziative della struttura e del personale di tale Ministero.

6. Sono compiti del Consiglio:

a) esprimere pareri sugli schemi di disegni di legge del Governo, nonché sui disegni di legge di iniziativa parlamentare e sugli schemi dei regolamenti che riguardino

i diritti e gli interessi dei consumatori e utenti;

b) formulare proposte di intervento in materia di tutela dei consumatori e utenti, anche in riferimento ai programmi ed alle politiche comunitarie;

c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti;

d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti, anche sostenendo specifici servizi, attività e pubblicazioni promosse dalle associazioni;

e) promuovere indagini atte a chiarire la composizione dei prodotti, i loro *standard* qualitativi, i metodi di imballaggio, il controllo sulla corretta etichettatura e pubblicità;

f) promuovere indagini sugli *standard* qualitativi dei servizi e sulle relative tariffe e prezzi;

g) formulare proposte in materia di igiene nella produzione e distribuzione dei prodotti alimentari e di controllo dell'inquinamento, atte a garantire la salute e la sicurezza dei cittadini;

h) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Stati e dell'Unione europea.

7. Le singole amministrazioni sono tenute a collaborare con il Consiglio per il perseguimento dei propri fini e per l'esercizio delle proprie funzioni.

8. Il Consiglio favorisce il più ampio raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali per il perseguimento delle finalità della presente legge. A tale fine, con cadenza annuale, partecipano di diritto al Consiglio i presidenti delle consulte regionali dei consumatori.

9. Il Consiglio assume iniziative dirette a favorire la più ampia rappresentanza degli interessi di consumatori e utenti nell'ambito delle autonomie locali previste dalla Costituzione.

Art. 8.

(Rappresentatività nazionale delle associazioni dei consumatori e utenti)

1. Ai fini della presente legge, la rappresentatività nazionale delle associazioni dei consumatori e utenti è determinata in funzione del possesso dei seguenti requisiti:

a) avvenuta e provata costituzione da almeno cinque anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, con relativa base associativa, e preveda gli scopi di cui all'articolo 2, lettera b), senza fine di lucro;

b) presenza e attività sul territorio di almeno cinque regioni e province autonome;

c) continuità e rilevanza esterna dell'azione svolta per la promozione e la difesa dell'interesse di consumatori e utenti;

d) bilancio aggiornato annualmente delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote, sottoscritte e versate dagli associati, e tenuta dei libri contabili conformemente alle norme vigenti in materia di associazionismo;

e) esercizio della propria attività senza alcun vincolo derivante da rapporti con imprese, organizzazioni od enti nei settori della produzione, del commercio e dei servizi pubblici o privati.

Art. 9.

(Redazione di un testo unico)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e degli imprenditori, provvede alla redazione di un testo unico delle leggi vigenti in materia di tutela dei consumatori.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a 5 miliardi per l'anno 1997, 7,5 miliardi per l'anno 1998 e 10 miliardi per l'anno 1999, si provvede tramite corrispondente riduzione, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'ambito delle disponibilità esistenti, e in via aggiuntiva tramite l'utilizzo dei proventi non utilizzati delle lotterie nazionali.

Art. 11.

(Fondo per la tutela dei consumatori e degli utenti)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per la tutela dei consumatori e degli utenti da destinarsi al finanziamento delle attività del Consiglio e per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 7, comma 6, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.

2. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sono determinate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro e previo parere del Consiglio nazionale dei consumatori e utenti, le modalità di gestione del fondo.

Art. 12.

(Agevolazioni)

1. Le associazioni di consumatori e utenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 possono usufruire dei contributi e delle agevolazioni previste dalla legge 5 agosto

1981, n. 416, e successive modificazioni, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, nonché delle

agevolazioni fiscali previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, in materia di volontariato.

ALLEGATO

(Articolo 4, comma 1)

1. Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, di attuazione della direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole.
2. Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, di attuazione della direttiva 85/577/CEE sui contratti negoziati fuori dai locali commerciali.
3. Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di attuazione delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CEE sul credito al consumo.
4. Legge 6 agosto 1993, n. 223, e decreto ministeriale 30 novembre 1991, n. 425, recante il regolamento di attuazione della direttiva 89/552/CEE sull'esercizio dell'attività televisiva.
5. Decreto legislativo 17 maggio 1995, n. 111, di attuazione della direttiva 90/314/CEE sui viaggi «tutto compreso».
6. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, di attuazione della direttiva 92/28/CEE sulla pubblicità dei medicinali per uso umano.
7. Legge 6 febbraio 1996, n. 52, di attuazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
8. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, di attuazione della direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi.
9. Decreto 17 marzo 1995, n. 115, di attuazione della direttiva 92/59/CEE sulla sicurezza generale dei prodotti.
10. Decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di attuazione della direttiva 88/378/CEE sulla sicurezza dei giocattoli.
11. Regolamento (CEE) n. 295/91 sull'*overbooking* aereo.
12. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, di attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE in materia di etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari.
13. Legge 11 ottobre 1986, n. 713, di attuazione delle direttive sulla produzione e vendita dei cosmetici.
14. Legge 12 aprile 1991, n. 130, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione.
15. Legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore.
16. Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, di attuazione della direttiva 79/581/CEE in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari.
17. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, di attuazione della direttiva 88/314/CEE in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari.

18. Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73, di attuazione della direttiva 87/357/CEE sui prodotti che per aspetto diverso da quello che sono in realtà compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.
19. Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, di attuazione della direttiva 89/397/CEE sul controllo ufficiale dei prodotti alimentari.
20. Decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, di attuazione della direttiva 90/496/CEE sull'etichetta nutrizionale di prodotti alimentari.
21. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, di attuazione della direttiva 92/27/CEE in materia di foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano.
22. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79, di attuazione della direttiva 89/105/CEE sulla trasparenza delle misure per la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano.
23. Decreto ministeriale 28 gennaio 1992 sulla classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura dei preparati pericolosi in attuazione delle direttive CEE relative alla materia.
24. Decreto ministeriale 31 luglio 1990 di attuazione della direttiva 89/622/CEE sull'etichettatura dei prodotti da tabacco.

